

FAQ ELEZIONE DIRETTORE/TRICE DI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Chi indice le votazioni?

Il decano della scuola di specializzazione.

Quando si vota

Di norma, nel mese di settembre dell'anno accademico in cui ha termine il mandato.

Per la nuova scuola di specializzazione, il decano indice le elezioni del primo direttore/della prima direttrice entro un mese dalla nomina dei rappresentanti degli specializzandi eletti nel consiglio della scuola di specializzazione.

Chi vota (elettorato attivo)?

Tutti i docenti, compresi i professori a contratto, i quali, a seguito di delibere del consiglio di dipartimento, prestano attività didattica nella scuola di specializzazione per l'anno accademico in corso e i rappresentanti degli specializzandi in carica alla data di votazione; i professori a contratto concorrono all'elettorato attivo ciascuno con voto pesato al trenta per cento.

Chi può essere votato (elettorato passivo)?

Nelle scuole di specializzazione di area sanitaria riservate a laureati in medicina e chirurgia: I professori ordinari di ruolo, componenti del consiglio, che appartengano al settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola di specializzazione, ai sensi dei decreti, ministeriali e interministeriali, di riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e che assicurino l'intera durata del mandato prima del collocamento a riposo.

Nel caso di motivato impedimento di tutti i professori di prima fascia eleggibili, l'elettorato passivo è attribuito ai professori associati. Nel caso in cui vi siano più settori scientifico-disciplinari di riferimento, il direttore è scelto fra i professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari dello specifico ambito di specializzazione della scuola appartenente alla sede stessa.

Nelle scuole di specializzazione di area sanitaria riservate a non medici: I professori di ruolo, componenti del consiglio, che appartengano al settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola di specializzazione, ai sensi dei decreti, ministeriali e interministeriali, di riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e che assicurino l'intera durata del mandato prima del collocamento a riposo.

Qual è la maggioranza per la validità delle votazioni?

Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo dell'elettorato attivo (componenti del consiglio della scuola di specializzazione).

Qual è la maggioranza per l'elezione del/della direttore/trice della scuola di specializzazione?

La maggioranza semplice, pari alla maggioranza assoluta dei votanti.

Per essere proclamato eletto e nominato, il professore più votato deve aver ottenuto un numero di voti superiore alla somma di tutti gli altri voti, comprese le eventuali schede bianche o nulle. Nel caso delle scuole di specializzazione sanitarie è **il numero che supera la metà dei voti interi** espressi da docenti di ruolo e dai rappresentanti degli specializzandi **sommata alla metà dei voti pesati al 30%** espressi dai professori a contratto (*esempio: nel caso in cui ci siano stati 20 voti interi 10 voti pesati al 30%, il calcolo per determinare il numero di voti necessari all'elezione è il seguente:*

- $20 / 2 + (10 \times 30 / 100) / 2 = 10 + 1,5 = 11,5$

Pertanto, per essere proclamato eletto, un docente deve aver ottenuto un numero di voti superiore al risultato del suddetto calcolo).

Qual è la durata del mandato?

Il/la direttore/trice della scuola di specializzazione resta in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Quando entra in carica il nuovo direttore eletto/la nuova direttrice eletta?

Di norma dal 1° novembre successivo all'elezione.

Nel caso di elezioni svolte dopo il primo novembre o svolte nel corso del mandato per cessazione anticipata del titolare o per scuola di nuova attivazione, il mandato decorre dalla data indicata nel decreto di nomina.

Quanto può rimanere in carica un direttore dopo il termine del proprio mandato?

Nel caso in cui continui ad esser componente della scuola di specializzazione in qualità di docente di ruolo, non oltre quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato. Oltre tale termine, gli atti di ordinaria amministrazione sono adottati dal decano della scuola di specializzazione.

Quali sono le situazioni di incompatibilità con la carica di direttore della scuola di specializzazione?

- Il direttore della scuola di specializzazione non può essere componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
- Il regime di impegno a tempo definito è incompatibile con la carica di direttore della scuola di specializzazione.
- Un professore non può ricoprire la carica di direttore di più di una scuola di specializzazione di area sanitaria riservata a laureati in medicina e chirurgia.
- Il direttore di scuola di specializzazione è incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede diversa o col collocamento in congedo per motivi di studio o di ricerca.
- La carica di preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche e di direttore di uno dei dipartimenti afferenti alla stessa è compatibile con la carica di coordinatore o direttore o presidente di scuola di specializzazione.

Quali sono le situazioni di ineleggibilità?

- aver già svolto due mandati, anche parziali, consecutivi, senza che sia trascorso un intero mandato di stacco;
- cessare dal servizio per collocamento a riposo prima del termine del mandato previsto per l'elezione del direttore.

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) (art. 5, comma 2, art. 53, art. 58, art. 59, art. 60, art. 61);
- [Regolamento generale di Ateneo](#) (RGA) (art. 21, art. 22, art. 26);
- [Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni](#) (art. 43, comma 1 e 2, art. 49);
- [Regolamento per la formazione specialistica medica](#) (art. 4).